SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 agosto 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a premi puri a favore dei dipendenti della società Reale mutua di assicurazioni e/o del relativo coniuge e autorizzazione ad adottare i tassi di premio di inventario per contratti di assicurazione sulla vita emessi a favore dei propri agenti monomandatari secondo quanto richiesto dalla società Reale mutua, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 13 ottobre 1986, 4 marzo 1987, 21 aprile 1987 e 12 maggio 1987 della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei propri dipendenti e/o del relativo coniuge di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa nonchè l'autorizzazione ad adottare tassi di premio di inventario per i contratti di assicurazione sulla vita emessi a favore degli agenti monomandatari della società Reale mutua di assicurazioni, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa;

Vista la nota in data 15 luglio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei dipendenti della società Reale mutua di assicurazione e/o del relativo coniuge di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, secondo quanto richiesto dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Art. 2.

La società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad adottare i tassi di premio di inventario, in luogo dei corrispondenti premi di tariffa, per i contratti di assicurazione sulla vita emessi a favore dei propri agenti monomandatari.

Roma, addì 13 agosto 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A8991

DECRETO 13 agosto 1987.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a particolari combinazioni di età e di durata contrattuale per una tariffa di assicurazione sulla vita già in vigore, presentati dalla S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 6 maggio 1987 della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a particolari combinazioni di età e di durata contrattuale per una tariffa di assicurazione sulla vita già in vigore;

Vista la nota in data 15 luglio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, alcuni tassi di premio relativi a particolari combinazioni di età e di durata contrattuale, non compresi nella tariffa n. 14F - temporanea per il caso di morte a premio annuo costante ed a capitale decrescente annualmente di 1/4, per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 ottobre 1984, presentati dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

Roma, addì 13 agosto 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A8990

DECRETO 4 settembre 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dirigenti di aziende industriali e dei dipendenti di aziende in base a contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, presentate dalla S.p.a. Polaris vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 5 giugno 1987 della S.p.a. Polaris vita, con sede in Roma aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali» e al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi», intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dirigenti di aziende industriali nonchè di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dipendenti di aziende;

Vista la nota in data 15 luglio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla S.p.a Polaris vita, con sede in Roma:

1) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonchè per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e Asap, da parte della compagnia in oggetto aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985;

2) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonchè per il caso di morte ed invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali;

3) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, da parte della compagnia in oggetto aderente al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985;

4) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonchè per il caso di morte e di invalidità stipulata da aziende a favore dei propri dipendenti in base a contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.

Le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) si applicano alle tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità permanente, approvate con decreto ministeriale del 22 dicembre 1986.

Roma, addì 4 settembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A8992

DECRETO 4 settembre 1987.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 25 maggio 1987 e 8 giugno 1987 della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 20 luglio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, con sede in Milano:

1) tariffa n. 324/17 - assicurazione mista a premio annuo costante;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla sopracitata tariffa n. 324/17;

3) tariffa n. 360/1 - assicurazione mista su due teste a capitale e a premi annui costanti;

4) condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa n. 360/1;

5) tariffa n. 580/1 - assicurazione temporanea per il caso di morte su due teste, a capitale ed a premi annui costanti;

6) tariffa n. 944/15/4% - assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione a premio annuo. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa n. 944/17/4% - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 28 luglio 1987;

7) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla sopracitata tariffa n. 944/15/4%.

Art. 2.

La rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 4 settembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A8993

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 12 agosto 1987, n. 340

Il decreto-legge 12 agosto 1987, n. 340, recante: «Disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-87», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1987.

87A9114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Prof. dott. Alessio Pezcoller», in Trento, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1987, registro n. 10, foglio n. 160, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Prof. dott. Alessio Pezcoller» di Trento, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal fondatore prof. dott. Alessio Pezcoller, con atto del notaio Mario Stelzer di Trento in data 7 aprile 1983, repertorio n. 41799/10655, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito nel comune di Gardolo del valore di L. 51.300.000.

87A9061

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Unicef ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1987, registro n. 13 Esteri, foglio n. 275, l'Unicef (Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia) è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sig. Siro Bertoli con testamento olografo pubblicato a rogito notaio Adriano Metelli di Brescia, rep. n. 27221 12153.

87A8942

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla fondazione Piero e Alberto Pirelli per i lavoratori della ditta Pirelli, in Milano, ad accettare un lascito

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987 sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la fondazione Piero e Alberto Pirelli per i lavoratori della ditta Pirelli, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto dal defunto sig. Luciano Carini, nato a Milano il 1° marzo 1928 ed ivi deceduto il 17 aprile 1976, consistente in somme liquide, azioni e obbligazioni del valore di L. 27.066.984, coi relativi interessi, come risulta dalla sentenza n. 987/86 emessa dal pretore di Milano in data 6 maggio 1986.

87A8910

Autorizzazione all'associazione casa del lavoratore «Augusto Bellanca» ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987 sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'associazione casa del lavoratore «Augusto Bellanca» è stata autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 11.500.000 dell'immobile rappresentato da un appartamento di mq 123 al secondo piano dello stabile sito in Senigallia, via Marchetti, 47, come risulta dall'atto preliminare di compravendita del 22 marzo 1978.

87A8911

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto della Casa dell'aviatore, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1987, registro n. 27 Difesa, foglio n. 236, sulla proposta del Ministro della difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 27 e 28 dello statuto della Casa dell'aviatore, in Roma.

87A8999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 25 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 21° BIAS - Convegno mostra internazionale dell'automazione, strumentazione e microelettronica 1987, che avrà luogo a Milano dal 27 ottobre al 31 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Legno '87 - Salone di macchine, prodotti e tecnologie per l'industria del legno e del mobile, che avrà luogo a Padova dal 16 ottobre al 19 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 19ª Mostra nazionale dei mangimi, delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame e delle attrezzature e strutture per stalla, che avrà luogo a Piacenza dal 23 ottobre al 25 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 54° Mifed, che avrà luogo a Milano dal 26 ottobre al 5 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 13° Orolevante - Salone dell'oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, cristalleria e accessori, che avrà luogo a Bari dal 15 ottobre al 19 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 9° RICH - MAC - Rassegna internazionale della chimica, che avrà luogo a Milano dal 27 ottobre al 31 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 6° SAV - Rassegna delle apparecchiature HI-FI car-stereo musica incisa, che avrà luogo a Napoli dal 17 ottobre al 21 ottobre 1987.

87A8591

MINISTERO DEL TESORO

N. 198

Corso dei cambi del 9 ottobre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1308,400	1308,400	1308,35	1308,400	1308,400	1308,35	1308,300	1308,400	1308,400	1308,40
Marco germanico	721,670	721,670	721,50	721,670	721,670	721,68	721,690	721,670	721,670	721,67
Franco francese	216,630	216,630	216,75	216,630	216,630	216,63	216,640	216,630	216,630	216,62
Fiorino olandese	641,250	641,250	641,57	641,250	641,250	641,28	641,320	641,250	641,250	641,25
Franco belga	34,717	34,717	34,73	34,717	34,717	34,71	34,722	34,717	34,717	34,71
Lira sterlina	2160,450	2160,450	2160 —	2160,450	2160,450	2160,72	2161 —	2160,450	2160,450	2160,45
Lira irlandese	1937,050	1937,050	1938 —	1937,050	1937,050	1937,12	1937,200	1937,050	1937,050	—
Corona danese	188,050	188,050	188,20	188,050	188,050	188,05	188,050	188,050	188,050	188,05
Dracma	9,398	9,398	9,40	9,398	—	—	9,388	9,398	9,398	—
E.C.U.	1498,750	1498,750	1499,25	1498,750	1498,750	1498,76	1498,780	1498,750	1498,750	1498,75
Dollaro canadese	1001,350	1001,350	1001 —	1001,350	1001,350	1001,05	1000,750	1001,350	1001,350	1001,35
Yen giapponese	9,101	9,101	9,11	9,101	9,101	9,09	9,098	9,101	9,101	9,10
Franco svizzero	868,250	868,250	868,50	868,250	868,250	868,30	868,350	868,250	868,250	868,25
Scellino austriaco	102,517	102,517	102,56	102,517	102,517	102,51	102,520	102,517	102,517	102,51
Corona norvegese	197,310	197,310	197,25	197,310	197,310	197,34	197,370	197,310	197,310	197,31
Corona svedese	205,300	205,300	205,55	205,300	205,300	205,34	205,390	205,300	205,300	205,30
FIM	299,950	299,950	300 —	299,950	299,950	300,02	300,100	299,950	299,950	—
Escudo portoghese	9,137	9,137	9,13	9,137	9,137	9,13	9,130	9,137	9,137	9,12
Peseta spagnola	10,861	10,861	10,87	10,861	10,861	10,86	10,861	10,861	10,861	10,86
Dollaro australiano	947 —	947 —	946 —	947 —	947 —	947,02	947,050	947 —	947 —	947 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1308,350
Marco germanico	721,680
Franco francese	216,635
Fiorino olandese	641,285
Franco belga	34,719
Lira sterlina	2160,725
Lira irlandese	1937,125
Corona danese	188,050
Dracma	9,393
E.C.U.	1498,760
Dollaro canadese	1001,050
Yen giapponese	9,099
Franco svizzero	868,300
Scellino austriaco	102,518
Corona norvegese	197,340
Corona svedese	205,345
FIM	300,025
Escudo portoghese	9,133
Peseta spagnola	10,861
Dollaro australiano	947,025

Media dei titoli del 9 ottobre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	81.800
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97.500
» 9% » » 1976-91	97.250
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	102.075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,900
» » » » 1-12-1983/87	99,950
» » » » 1- 1-1984/88	99.825
» » » » 1- 2-1984/88	99.900
» » » » 1- 3-1984/88	99.925
» » » » 1- 4-1984/88	100.175
» » » » 1- 5-1984/88	100.125
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100.475
» » » » 1- 8-1983/88	100,550
» » » » 1- 9-1983/88	100.675
» » » » 1-10-1983/88	101.375
» » » » 15- 7-1985/90	98.150
» » » » 16- 8-1985/90	98.150
» » » » 18- 9-1985/90	98.075
» » » » 18-10-1985/90	98.450
» » » » 1-11-1983/90	102.600
» » » » 18-11-1985/90	98.500
» » » » 1-12-1983/90	102.400
» » » » 18-12-1985/90	98,450
» » » » 1- 1-1984/91	102.325
» » » » 17- 1-1986/91	98.375
» » » » 1- 2-1984/91	102.400
» » » » 18- 2-1986/91	98,075
» » » » 1- 3-1984/91	101.325
» » » » 18- 3-1986/91	98,400
» » » » 1- 4-1984/91	101.775
» » » » 1- 5-1984/91	101.450
» » » » 1- 6-1984/91	101.325
» » » » 1- 7-1984/91	100.400
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,950
» » » » 1-11-1984/91	100.575
» » » » 1-12-1984/91	100.125
» » » » 1- 1-1985/92	98.300
» » » » 1- 2-1985/92	96.975
» » » » 18- 4-1986/92	98,425
» » » » 19- 5-1986/92	95.275
» » » » 1- 2-1985/95	97,550
» » » » 1- 3-1985/95	93.575
» » » » 1- 4-1985/95	93.675
» » » » 1- 5-1985/95	93,525
» » » » 1- 6-1985/95	93.400
» » » » 1- 7-1985/95	95.300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1985/95	94.950
» » » » 1- 9-1985/95	95.300
» » » » 1-10-1985/95	96.200
» » » » 1-11-1985/95	96 —
» » » » 1-12-1985/95	95.800
» » » » 1- 1-1986/96	95.725
» » » » 1- 1-1986/96 II	96.350
» » » » 1- 2-1986/96	95.900
» » » » 1- 3-1986/96	95,625
» » » » 1- 4-1986/96	95.025
» » » » 1- 5-1986/96	94,875
» » » » 1- 6-1986/96	94.975
» » » » 1- 7-1986/96	95.425
» » » » 1- 8-1986/96	94.775
» » » » 1- 9-1986/96	94,975
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,350
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,675
» » » 12,00% 1- 3-1988	101.100
» » » 12,25% 1- 5-1988	101.350
» » » 12,50% 1- 7-1988	101.600
» » » 12,50% 1-10-1988	101.800
» » » 12,50% 1-11-1988	102 —
» » » 12,50% 1- 1-1989	102.200
» » » 12,50% 1- 2-1989	102.250
» » » 12,50% 1- 3-1989	102.400
» » » 12,00% 1- 4-1989	101.775
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,600
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,800
» » » 12,50% 1- 1-1990	102.900
» » » 9,25% 1- 2-1990	94,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,750
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,375
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,025
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,025
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,925
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,650
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	96.150
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,800
» » » 9,25% 1-10-1990	93,775
» » » 9,25% 1-11-1990	94.600
» » » 9,25% 1-12-1990	95.200
» » » 12,50% 1- 3-1991	104.075
» » » 9,25% 1- 1-1992	92,250
» » » 9,25% 1- 2-1992	91.625
» » » 9,15% 1- 3-1992	92.725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,975
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,775
» » » » 1983/90 11,50%	107.275
» » » » 1984/91 11,25%	107.300
» » » » 1984/92 10,50%	106.500
» » » » 1985/93 9,60%	102,750
» » » » 1985/93 9,75%	103 —
» » » » 1985/93 9,00%	100,800
» » » » 1985/93 8,75%	100,025
» » » » 1986/94 8,75%	99,925
» » » » 1986/94 6,90%	93,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M09107

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% - 1997

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle 35 serie del prestito redimibile 10% - 1997, emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla undicesima estrazione di quattro serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1988.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A9054

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto «G. Longoni - M. Sommaruga», in Desio, ed autorizzazione alla stessa a conseguire un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1987, registro n. 9 Interno, foglio n. 320, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto «G. Longoni - M. Sommaruga», in Desio (Milano). La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata a conseguire il legato disposto da Severino Longoni con testamento olografo 14 luglio 1979, pubblicato con verbale 25 luglio 1983, n. 58435 di repertorio, a rogito dott. Antonio Mascheroni costituito da beni mobili di cui ai verbali 29 maggio 1984 e 31 gennaio 1985, redatti dagli esecutori testamentari Secondo Giacometti, Filippo Monti e Pier Luigi Gabba e al verbale di inventario suppletivo redatto in data 14 dicembre 1984 dal cancelliere della pretura di Desio e consistenti in: pacchetti azionari delle società immobiliari «Repmil» di Monza e «I.C.C.I.» di Milano, quota di partecipazione nella società immobiliare «Longoni e Sommaruga» di Milano, libretti di risparmio, certificati di credito del Tesoro, obbligazioni varie per un importo complessivo di L. 19.000.000.000, investimenti a termine in valute estere, metalli preziosi, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, conti correnti, gioielli, obbligazioni e investimenti fiduciari depositati presso banche svizzere, per un controvalore, alla data del 31 gennaio 1985, di circa L. 3.500.000.000.

87A9003

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto delle suore orsoline del Sacro Monte di Varallo, in Roma, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1987, registro n. 32 Interno, foglio n. 67, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto delle suore orsoline del Sacro Monte di Varallo, in Roma. L'istituto stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da Valeria Tabasso con atti pubblici 23 febbraio 1982, n. 16874 di repertorio e 28 maggio 1985, n. 33394 di repertorio entrambi a rogito dott. Paolo Soccorsi Aliforni e consistente in un immobile, sito in Roma, descritto nella perizia giurata 18-20 maggio 1982 del geom. Giovanni Carilli e valutato in L. 1.800.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

87A9004

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Venezia

(Manifestazione 6 settembre 1987)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Venezia il 6 settembre 1987 e dell'esito della «Regata storica» svoltasi nel Canal Grande, alla quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) *Premi di prima categoria:* Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie U n. 67091:
L. 2 miliardi abbinato al gondolino n. 7 «Arancio»;

2) Biglietto serie T n. 46117:
L. 1 miliardo abbinato al gondolino n. 9 «Marron»;

3) Biglietto serie L n. 50463:
L. 500 milioni abbinato al gondolino n. 8 «Rosa».

B) *Premi di seconda categoria* di L. 100.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	M n.	65992		4) Bigl. serie	R n.	24990
2) » »	Q »	33778		5) » »	AE »	45291
3) » »	Q »	40455		6) » »	AL »	04705

C) *Premi di terza categoria* di L. 25.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A n.	74489		19) Bigl. serie	AD n.	44365
2) » »	B »	70820		20) » »	AE »	77161
3) » »	B »	78270		21) » »	AI »	40349
4) » »	C »	01659		22) » »	AL »	91844
5) » »	D »	71529		23) » »	AM »	11657
6) » »	E »	18848		24) » »	AM »	60904
7) » »	E »	55276		25) » »	AO »	18423
8) » »	E »	78613		26) » »	AP »	00686
9) » »	F »	41636		27) » »	AP »	26121
10) » »	I »	21058		28) » »	AP »	31051
11) » »	I »	96541		29) » »	AP »	41318
12) » »	M »	73643		30) » »	AP »	47168
13) » »	N »	97820		31) » »	AQ »	35729
14) » »	Q »	74505		32) » »	AQ »	41474
15) » »	V »	09010		33) » »	AR »	11786
16) » »	AA »	08344		34) » »	AS »	59010
17) » »	AA »	70074		35) » »	AS »	60376
18) » »	AC »	01460				

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie U n. 67091 L. 5.000.000;
2) Biglietto serie T n. 46117 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie L n. 50463 L. 1.500.000.

Ai venditori dei 6 biglietti vincenti di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 35 biglietti vincenti di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

87A9055

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 18 settembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 90.572.000, dovuto dalla S.p.a. Lasim, con sede in Lecce, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 72.112.000, dovuto dalla S.p.a. Pasbo, con sede in Lecce, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A8727

REGIONE MARCHE

Autorizzazione all'uso terapeutico dell'acqua minerale sulfurea «Acqua sulfurea I»

Si comunica che, il comune di Maceratafeltria (Pesaro) codice fiscale partita IVA 00360620413, con decreto del presidente della giunta Marche 24 giugno 1987, n. 11737, è stato autorizzato all'uso terapeutico dell'acqua minerale sulfurea «Acqua sulfurea I» (uso idropinico per la cura delle malattie del tubo digerente e delle vie biliari).

87A8845

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Bieno e Lavis

Con deliberazione n. 8789 di data 28 agosto 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2216/2 comune catastale di Bieno, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 8790 di data 28 agosto 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1901/2 comune catastale di Lavis, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 8791 di data 28 agosto 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 3483/23 comune catastale di Lavis, dal demanio al patrimonio provinciale.

87A8674 - 87A8785

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Criteri per la determinazione del numero dei lavoratori da trasferire alla società Insar. (Deliberazione 18 settembre 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, che prevede, ai commi 6, 7, 8, 9 e 10, un complesso di misure volte a favorire il passaggio alla Insar S.p.a. dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45;

Visto, in particolare, l'ottavo comma del predetto articolo che, ai fini della realizzazione del trasferimento dei lavoratori alla società Insar, demanda al Comitato il compito di indicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione;

Vista la documentazione trasmessa dal Ministero delle partecipazioni statali e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari;

Vista la propria delibera del 10 luglio 1985, con la quale il Comitato ha impartito, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, direttive riguardanti lo svolgimento dell'attività della Insar;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. I lavoratori aventi titolo all'applicazione del comma 6 dell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, sono individuati sulla base dei seguenti criteri:

a) dipendenza del lavoratore da una impresa appaltatrice o subappaltatrice del gruppo SIR secondo quanto accertato dal competente Ministero delle partecipazioni statali;

b) fruizione dell'intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma, 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, e conseguente licenziamento da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice;

c) permanenza dello stato di disoccupazione nel periodo che intercorre tra l'avvenuto licenziamento e la data di pubblicazione della presente delibera.

Il numero dei lavoratori aventi titolo all'assunzione presso la società Insar è stabilito, sulla base dei predetti criteri nel numero massimo di 1.500 unità. Gli uffici del Ministero del lavoro, d'intesa con l'INPS, provvederanno ad accertare in sede locale l'effettiva posizione dei lavoratori aventi i requisiti previsti dalla normativa in parola.

2. I lavoratori di cui al precedente punto 1 saranno assunti dalla Insar a partire dalla data del licenziamento dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR.

Raccomanda:

Ai Ministri competenti di riconsiderare, nelle sedi opportune, la durata del trattamento di integrazione salariale in relazione al tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni di reimpiego della Insar fissate dalla normativa in vigore, unitamente alla problematica derivante dalla difformità delle norme applicabili ai lavoratori in forza alla Insar.

Roma, addì 18 settembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

87A9065

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso circoscrizionale, per esami, a ventinove posti di vice direttore di segreteria nel ruolo del personale direttivo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 ottobre 1974, concernente i programmi di esame per l'ammissione alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del Consiglio di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, concernente snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre dello stesso anno, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 238, con il quale sono stati banditi sedici concorsi circoscrizionali, per esami, a complessivi trentotto posti di vice direttore di segreteria (settima qualifica funzionale) nel ruolo direttivo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Considerato che nelle more della procedura concorsuale, prima della pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato accertato, per nove impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale di concetto, il titolo all'inquadramento *ex tunc* quale vice direttore di segreteria nel ruolo direttivo e che pertanto il numero dei posti di cui trattasi, ancora disponibili, risulta ridotto a ventinove;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1986, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1986 (registro n. 10 Presidenza, foglio n. 158) con il quale è stata autorizzata l'indizione dei concorsi di cui trattasi;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi circoscrizionali, per esami, a vice direttore di segreteria (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale direttivo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, di cui alla tabella *C* allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per complessivi ventinove posti, disponibili presso gli uffici di segreteria dei predetti organi e così ripartiti:

Circoscrizione	Sede di servizio	Numero dei posti messi a concorso
A) Lazio	Roma	9
B) Abruzzo	L'Aquila	1
C) Basilicata	Potenza	2
D) Campania	Napoli	2
E) Emilia-Romagna	Bologna	1
	Parma	1
F) Liguria	Genova	1
G) Lombardia	Milano	2
	Brescia	1
H) Molise	Campobasso	1
I) Piemonte	Torino	1
L) Puglia	Lecce	1
M) Sardegna	Cagliari	2
N) Sicilia	Palermo	1
O) Toscana	Firenze	1
P) Veneto	Venezia	2
	Totale . . .	29

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

Non possono prendere parte ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 5.000 e rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, debbono essere presentate, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

al segretariato generale del Consiglio di Stato, se relative al concorso per la circoscrizione del Lazio;

alla segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della circoscrizione per la quale si concorre, negli altri casi.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati debbono dichiarare:

1) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto universitario presso il quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposto in caso di nomina a prestare servizio negli uffici della circoscrizione, per la quale si concorre, per un periodo non inferiore a cinque anni;

9) la lingua straniera scelta per la prova orale tra quelle indicate nel presente bando (allegato 2).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, nonché, per il concorso nelle circoscrizioni Emilia-Romagna e Lombardia ove sono indicate più sedi di servizio, l'ordine di preferenza tra le medesime.

Ove il candidato intenda partecipare a più concorsi circoscrizionali, dovrà produrre con le modalità prescritte, distinte domande per ciascuno di essi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui ai due commi precedenti comporta la irricevibilità della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale del Consiglio di Stato o alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale o dalle segreterie generali, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente bando (vedi allegato 2), di due prove scritte e di un colloquio.

Art. 7.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di ventuno trentesimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale le commissioni esaminatrici formeranno gli elenchi dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno alla porta della sala dove si è svolta la prova.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, fino a concorrenza dei posti disponibili, delle precedenze spettanti agli appartenenti alle categorie riservatarie ai sensi dell'art. 12 u.c. della legge n. 482/68 nonché, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8.

I candidati ammessi alla prova orale devono consegnare, o far pervenire, al Segretariato generale del Consiglio di Stato o alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui ha avuto termine la seduta per sostenere la prova, se questa è stata positiva, i documenti dimostrativi dei titoli di precedenza o preferenza, a parità di valutazione, per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

Per ogni concorso, la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori sono, a cura del Segretariato generale del Consiglio di Stato, invitati ad assumere servizio in prova nell'ufficio di destinazione, entro venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Essi sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma di laurea in originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e prescritto dall'art. 2, lettera *D*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovarsi; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina accertate dal Segretariato generale del Consiglio di Stato al quale la documentazione stessa deve essere trasmessa dal capo dell'ufficio cui è stato assegnato il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine sopra stabilito, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nei termini prescritti o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 12.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1987 sarà data comunicazione dei luoghi, dei giorni e delle ore in cui si svolgeranno le prove scritte nelle diverse circoscrizioni.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato nelle due prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttore di segreteria in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori dei concorsi che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1986 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1987

p. *Il Presidente:* RUBBI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1987
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 234

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da redigere in carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

Avvertenza. — Da far pervenire o presentare al Segretariato generale del Consiglio di Stato - Piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma, se trattasi di domanda di partecipazione al concorso per la circoscrizione del Lazio e negli altri casi alla segreteria generale dei tribunali amministrativi regionali delle circoscrizioni per le quali si concorre, e precisamente:

circoscrizione Abruzzo, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, via Santa Maria di Roio, 1, 67100 L'Aquila;

circoscrizione Basilicata, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della Basilicata, via Rosica, 89, 85100 Potenza;

circoscrizione Campania, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della Campania, rampe Brancaccio, 31, 80121 Napoli;

circoscrizione Emilia-Romagna, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, strada Maggiore, 80, 40125 Bologna;

circoscrizione Liguria, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della Liguria, via dei Mille, 9, 16147 Genova;

circoscrizione Lombardia, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, via del Conservatorio, 13, 20122 Milano;

circoscrizione Molise, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale del Molise, via Crispi, palazzo Pizzuto, 86100 Campobasso;

circoscrizione Piemonte, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale del Piemonte, corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino;

circoscrizione Puglia, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della Puglia, piazza Massari, 6, 70122 Bari;

circoscrizione Sardegna, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della Sardegna, via Sassari, 17, 09100 Cagliari;

circoscrizione Sicilia, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, via Dante, 159, 90141 Palermo;

circoscrizione Toscana, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della Toscana, piazza Repubblica, 6, 50123 Firenze;

circoscrizione Veneto, segreteria generale del tribunale amministrativo regionale del Veneto, Campo della Fava, 5527, 30122 Castello-Venezia.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - ROMA

...l.... sottoscritt..... .... residente (oppure) domiciliat..... a .... (provincia di ....) in via...
chiede di essere ammess..... al concorso, per esami, a..... posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale direttivo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1987 relativamente alla circoscrizione .... (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat..... a .... il giorno .... mese .... anno .... e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di eta essendo in possesso del seguente titolo .... (2);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt..... nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) .... (3);

d) non ha riportato condanne penali (4);

e) è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito nell'anno accademico .... presso ....;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente .... (5);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni .... (6);

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici delle circoscrizioni predette e a prestarvi servizio per un periodo non inferiore a cinque anni;

i) per la prova di lingua straniera sceglie la lingua.............. (francese, inglese, tedesco).

Recapito cui indirizzare le comunicazioni inerenti al concorso ....

Sedi di servizio alle quali chiede di essere assegnato, ove sia dichiarato vincitore del concorso (7).

Data, ...

Firma (8) ....

---

(1) Indicare la circoscrizione regionale per la quale si intende concorrere.

(2) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente e temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) L'indicazione è richiesta solo per i concorsi circoscrizionali ove sono previste più sedi di servizio (Lombardia ed Emilia-Romagna).

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo - Diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario - Contabilità di Stato.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) economia politica;

b) legislazione sul Consiglio di Stato e sugli organi di giustizia amministrativa di primo grado;

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica;

e) conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese e tedesco.

87A9011

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti tecnici commerciali per geometri e per il turismo, femminili, industriali, agrari e nautici.

Nel supplemento ordinario n. 31-32 del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, del 31 luglio-7 agosto 1986, sono stati pubblicati i decreti di approvazione delle graduatorie dei consorsi, per titoli, integrati da colloquio a posti di preside negli istituti tecnici commerciali per geometri e per il turismo e femminili indetti con decreto ministeriale 26 maggio 1984.

Nel supplemento ordinario n. 33-34 del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, del 14-21 agosto 1986 è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, integrato da colloquio a posti di preside negli istituti tecnici industriali indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1984.

Nel supplemento ordinario n. 1-2 del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, del 2-9 gennaio 1986 sono stati pubblicati i decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi, per titoli ed esami, integrati da colloquio, a posti di preside negli istituti tecnici agrari e nautici indetti con decreto ministeriale 26 maggio 1984.

87A8919

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a duecentoventi posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecentoventi posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1987, avranno luogo in Roma nei giorni 21 e 22 dicembre 1987, alle ore otto, presso i seguenti locali:

palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B e C;

fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, Roma, per tutti i restanti candidati.

87A9066

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di assistente nel ruolo del personale della carriera tecnica-esecutiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1987, registro n. 5, foglio n. 268, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a norma dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire pubblico concorso per la copertura di quattordici posti vacanti nel ruolo degli assistenti (livello quarto);

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 11166, con il quale è stato determinato, tra l'altro, il programma di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera esecutiva tecnica con la qualifica di assistenti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di assistente in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio prevalentemente presso gli uffici dell'amministrazione centrale, decentrata e periferica del nord Italia secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di scuola media di primo grado;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482..

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative al presente concorso entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 1).

È in facoltà della commissione esaminatrice far svolgere le due prove scritte mediante appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 dicembre 1987.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione del concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti, muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (vedi allegato 3).

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, con il quale saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

I vincitori verranno nominati in prova secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7, ed immessi immediatamente in servizio.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà destinato.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, a cura dell'ufficio di destinazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del sesto livello retributivo, classe iniziale, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1987
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 393

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

La *prova scritta* verterà sui seguenti argomenti:

compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso per la costruzione di un'opera pubblica;

risoluzione di problemi di aritmetica o di geometria elementare, con riferimento anche a misurazioni di lavori e di provviste;

disegno lineare planimetrico e altimetrico. Piani quotati o a curve di livello.

La *prova pratica* verterà sulla conoscenza dell'uso della strumentazione fondamentale per misure di cantiere e per rilievi di campagna.

Colloquio: sono oggetto del colloquio, oltre le materie di cui alla prova scritta ed alla prova pratica, i seguenti argomenti:

1) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

2) nozioni sui materiali da costruzione naturali ed artificiali: scelta ed impiego dei medesimi;

3) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

4) nozioni elementari sull'ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto....................................... nato a ....
(provincia di ....) il ....
residente in .... c.a.p. ....(provincia di ....)
via .... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso a quattordici posti di assistente nel ruolo del personale della carriera tecnica-esecutiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici, bandito con il decreto ministeriale in data 13 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché..

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...........
.... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio...
conseguito presso......................... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente... (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di ....
presso il quale è stato assunto il .... (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza.

Data, ...

Firma .... (6)
(Autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il...
..................di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva: di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

4) Profughi.

5) Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

6) Orfani di guerra.

7) Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

13-*bis*) Stato di disoccupazione non inferiore a mesi sei.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1975, e successive modificazioni.

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

87A8826

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Concorsi a complessivi due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la ministeriale prot. n. 280 di data 19 gennaio 1987, con la quale viene riassegnato a questa Università il posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di patologia speciale medica metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, già coperto dal sig. Andrea Schleifer;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato debitamente bollato o su carta legale da L. 5.000 contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della suddetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (documento da allegare);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) i titoli allegati alla domanda.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I titoli oggetto di valutazione (titoli di servizio, attestati, diplomi, titoli di studio, ecc.) devono essere documentati, in originale o fotocopia autenticata, nel bollo competente, all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso in esame è composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

L'esame consta in una prova pratica ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prova pratica: ripresa fotografica di casi clinici, di tabelle e di grafici e modalità di allestimento delle relative diapositive.

Prova orale: discussione della prova pratica con relazione scritta.

Art. 7.

La prova pratica avrà luogo il giorno 16 dicembre 1987, alle ore 9, presso l'istituto di patologia speciale medica della facoltà di medicina e chirurgia, ospedale di Cattinara - Trieste.

La prova pratica non si intenderà superata se i candidati non ottengano almeno una votazione di 6/10. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se i candidati non ottengano almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), son tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della preferenza, è di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, con diritto al trattamento economico previsto dalla vigente normativa.

Il vincitore sarà immesso in servizio con le modalità di cui all'art. 23 dellla legge n. 23/86 compatibilmente con le limitazioni imposte dalla legge finanziaria in vigore per quanto concerne la decorrenza della nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sara nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 808/77 su proposta del direttore dell'istituto. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle norme vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento ad altra Università entro i primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore di questa Universtità, entro il termine di un mese dalla data di immissione in servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato di identità con firma autenticata;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/68, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tali documenti, redatti in bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai punti 6) e 8), nonché una copia dello stato matricolare integrale.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile potrà essere regolarizzata entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione.

Trieste, addì 9 marzo 1987

Il rettore: GRAZIANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 1° settembre 1987
Registro n. 2 Università, foglio n. 121

marche da bollo

Al magnifico rettore
dell'Università degli studi di Trieste

Riservato all'Ufficio	N. Concorso	⎿⏊⏊⏊⏌
	Codice carriera	⎿⏊⏊⏊⏌
	Scadenza concorso	....

Parte da compilarsi a cura del candidato
(a macchina o a carattere stampatello)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami/titoli ed esami/titoli a n. .... post..... di ....
.... in prova presso ....

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compitalo nei seguenti riquadri A, B, C e D.

QUADRO A

Cognome..
Cognome da coniugata..
Nome...
Data di nascita ⎿⏊⏊⏊⏊⏊⏌ gg mm aa

QUADRO B

1 Cognome ....

Cognome da coniugata ....

Nome ....

2 Sesso (M/F) |__|

3 Luogo di nascita ....

4 Data di nascita |__|__|__|__|__|__| gg mm aa

5 Eventuale possesso titolo di elevazione del limite di età (si/no) (se si, indicare ed allegare titolo/i) |__|__|

....

....

6 Comune di residenza ....

7 Residenza (via, piazza, numero civico, ecc.) ....

....

8 Cittadinanza italiana (si/no) |__|__|

9 Comune di iscrizione nelle liste elettorali ....

Motivi di eventuale non iscrizione nelle liste elettorali ....

....

10 Precedenti penali (no/si) (Se si, indicarli tra le «annotazioni integrative») |__|__|

11 Titolo di studio posseduto ....

Denominazione Istituto o Università presso cui è stato conseguito:

....

.... Anno di conseguimento |**1**|**9**|__|__|

12 Posizione militare (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile) ....

....

13 Impiegato - attualmente o in passato - presso pubblica amministrazione (si/no) |__|__|

Se si, ha prestato i seguenti servizi:

....

....

....

....

....

14 Eventuali precedenti rapporti di impiego cessati per destituzione, dispensa o decedenza ex art. 127 lettera D) del testo unico (si/no) |__|__|

QUADRO C

Recapito delle comunicazioni relative al concorso (*) (via, piazza, numero civico, ecc.) ....

....

....

Comune del recapito delle comunicazioni (C.A.P., città, provincia) ....

....

Telefono (prefisso-numero) |_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(*) *Solo nell'eventualità di recapito presso altri*, indicare i dati relativi alla persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni inerenti al concorso

QUADRO D

Elenco titoli allegati (nel caso di concorsi per titoli ed esami o per titoli):

....

....

....

....

....

Annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del candidato relativa alle voci:

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, nè per la mancata comunicazione — da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso — dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

(luogo) (data)

(firma da autenticare)

(Spazio per l'autenticazione della firma)

86A8653

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la ministeriale prot. n. 280 di data 19 gennaio 1987, con la quale viene riassegnato a questa Università il posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, già coperto dalla sig.ra Titomanlio Acierno Maria;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato debitamente bollato o su carta legale da L. 5.000 contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della suddetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (documento da allegare);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

5) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) i titoli allegati alla domanda.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I titoli oggetto di valutazione (titoli di servizio, attestati, diplomi, titoli di studio, ecc.) devono essere documentati — in originale o fotocopia autenticata — nel bollo competente, all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso in esame è composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

L'esame consta in una prova pratica ed in una prova orale secondo il seguente programma:

prova pratica: allestimento di una curva di taratura per il dosaggio della creatinina nel plasma e nelle urine; modalità per preparare una soluzione normale o molare. Prova di dattilografia.

Prova orale: discussione intorno alla prova pratica e rassegna sintetica del significato in Clinica delle comuni costanti ematochimiche.

Art. 7.

La prova pratica avrà luogo il giorno 18 dicembre 1987, alle ore 9, presso l'istituto di patologia speciale medica della facoltà di medicina e chirurgia, ospedale di Cattinara - Trieste.

La prova pratica non si intenderà superata se i candidati non ottengano almeno una votazione di 6/10. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se i candidati non ottengano almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della preferenza, è di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, con diritto al trattamento economico previsto dalla vigente normativa.

Il vincitore sarà immesso in servizio con le modalità di cui all'art. 23 della legge n. 23/86 compatibilmente con le limitazioni imposte dalla legge finanziaria in vigore per quanto concerne la decorrenza della nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 808/77 su proposta del direttore dell'istituto. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle norme vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento ad altra università entro i primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore di questa Università, entro il termine di un mese dalla data di immissione in servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato di identità con firma autenticata;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/68, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido — per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione — non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tali documenti, redatti in bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai punti 6) e 8), nonché una copia dello stato matricolare integrale.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile potrà essere regolarizzata entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 11.

Per quanto non previsto del presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione.

Trieste, addì 9 marzo 1987

Il rettore: GRAZIANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 1° settembre 1987
Registro n. 2 Università, foglio n. 120

marche da bollo

Al magnifico rettore
dell'Università degli studi di Trieste

Riservato all'Ufficio	
	N. Concorso ⎿⏊⏊⏊⏌
	Codice carriera ⎿⏊⏊⏊⏌
	Scadenza concorso ....

Parte da compilarsi a cura del candidato
(a macchina o a carattere stampatello)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami/titoli ed esami/titoli a n. .... post..... di ....

.... in prova presso ....

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compitalo nei seguenti riquadri A, B, C c D.

QUADRO A

Cognome..

Cognome da coniugata..

Nome..

Data di nascita ⎿⏊⏊⏊⏊⏊⏌
gg mm aa

QUADRO B

1 Cognome ....

Cognome da coniugata ....

Nome ....

2 Sesso (M/F) |__|

3 Luogo di nascita ....

4 Data di nascita |__|__|__|__|__|__|
gg mm aa

5 Eventuale possesso titolo di elevazione del limite di età (si/no) (se si, indicare ed allegare titolo/i) |__|__|

....

....

6 Comune di residenza ....

7 Residenza (via, piazza, numero civico, ecc.) ....

....

8 Cittadinanza italiana (si/no) |__|__|

9 Comune di iscrizione nelle liste elettorali ....

Motivi di eventuale non iscrizione nelle liste elettorali ....

....

10 Precedenti penali (no/si) (Se si, indicarli tra le «annotazioni integrative») |__|__|

11 Titolo di studio posseduto ....

Denominazione Istituto o Università presso cui è stato conseguito:

....

.... Anno di conseguimento |**1**|**9**|__|__|

12 Posizione militare (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile) ....

....

13 Impiegato - attualmente o in passato - presso pubblica amministrazione (si/no) |__|__|

Se si, ha prestato i seguenti servizi:

....

....

....

....

....

14 Eventuali precedenti rapporti di impiego cessati per destituzione, dispensa o decedenza ex art. 127 lettera D) del testo unico (si/no) |__|__|

QUADRO C

Recapito delle comunicazioni relative al concorso (*) (via, piazza, numero civico, ecc.)..

....

....

Comune del recapito delle comunicazioni (C.A.P., città, provincia)..

....

Telefono (prefisso-numero) |_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|

(*) *Solo nell'eventualità di recapito presso altri,* indicare i dati relativi alla persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni inerenti al concorso

QUADRO D

Elenco titoli allegati (nel caso di concorsi per titoli ed esami o per titoli):

....

....

....

....

....

Annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del candidato relativa alle voci:

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, nè per la mancata comunicazione — da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso — dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

(luogo) (data)

(firma da autenticare)

(Spazio per l'autenticazione della firma)

86A8654

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Concorso a complessivi due posti di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 287;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1987, registro n. 10, foglio n. 322, con il quale sono stati assegnati complessivamente due posti dell'ex carriera direttiva dei tecnici laureati (settima qualifica funzionale - area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria - profilo professionale: collaboratore tecnico);

Vista la nota ministeriale prot. n. 1706, pos. C/1 dell'11 aprile 1987, con cui si autorizza l'emissione del presente bando di concorso;

Accertata la disponibilità dei posti di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione nell'ex carriera direttiva dei tecnici laureati (settima qualifica funzionale - area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria - profilo professionale: collaboratore tecnico) presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di fisiopatologia respiratoria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia;

clinica dermatologica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

c) età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello stesso Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o a preferenza nella nomina potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 5.000 e corredata dai titoli valutabili deve essere indirizzata al rettore di questa Università - Ufficio concorsi - Piazza Marina, 61, - 90133 Palermo, e deve essere presentata o spedita a questa Università medesima entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile purché sia spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa;

f) il diploma di laurea di cui sono in possesso e l'Università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli scientifici, accademici e professionali che si allegano alla domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio ai titoli medesimi

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito in precedenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, da nominarsi con successivo decreto, saranno costituite ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed in una prova orale secondo i programmi allegati al presente decreto (allegati *A* e *B*).

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nei programmi stessi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica con relazione scritta e la prova orale non si intendono superate se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

Art. 9.

I candidati che saranno ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Università degli studi di Palermo - Ufficio concorsi - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, con lettera di accompagnamento che indichi il concorso cui hanno partecipato, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e i documenti relativi a titoli che hanno dato luogo, eventualmente all'elevazione del limite di età.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e, in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti n. 2) e n. 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante la idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato, dovrà inoltre, essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà comunque far menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisce comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo che per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) del presente articolo dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata;

c) certificato medico di cui al precedente n. 7).

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami e alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, e successive integrazioni e modificazioni.

Il diritto di preferenza dovrà essere documento come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal Mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal Mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal Mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato;

p) lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, e quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 15.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 12 giugno 1987

Il rettore: GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 1° agosto 1987
Registro n. 83 Università, foglio n. 357

ALLEGATO *A*

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO LA CATTEDRA DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: la ventilazione polmonare ed il controllo neurochimico del respiro.

Seconda prova scritta: l'ergospirometria.

Terza prova pratica con relazione scritta: la determinazione dei parametri fondamentali dell'equilibrio acido-base.

Prova orale: scambi gassosi, meccanica polmonare e toraco-addominale.

I candidati, inoltre, dovranno saper dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua «inglese e francese».

ALLEGATO *B*

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO LA CLINICA DERMATOLOGICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: tema di dermatopatologia.

Seconda prova scritta: metodi di indagine istopatologica.

Terza prova pratica con relazione scritta: tecnica istologica.

Prova orale: verterà su un argomento di istochimica.

I candidati, inoltre, dovranno saper dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua «inglese e francese».

87A8922

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la nota prot. n. 280 A/2 del 19 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emanazione del bando di concorso relativo ad un posto di tecnico esecutivo presso i servizi generali della facoltà di economia marittima di questo Ateneo;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Sentito il dirigente superiore;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ad un posto di tecnico esecutivo in prova nel ruolo organico dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di economia marittima di questo istituto universitario navale (quarto livello retributivo).

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il limite di età di 35 anni è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi: di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale, dovrà essere presentata o fatta pervenire al rettore dell'Istituto universitario navale entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare nella predetta domanda e sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente a questa amministrazione ogni variazione del domicilio e del recapito.

L'Istituto universitario navale non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

Il candidato, nel caso in cui abbia superato il limite di età di 35 anni alla data di scadenza dei termini fissati dal bando per la presentazione della domanda, dovrà dichiarare, altresì, il titolo del diritto all'elevazione di tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver precedenti penali o le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio valevole per l'ammissione al concorso, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione del precedente rapporto di impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro i quali prestano il servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La presentazione di domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni richieste ai predetti punti *a), b), c), d), e)* e — limitatamente ai candidati di sesso maschile — al punto *f)* comporterà l'automatica ed irrevocabile esclusione dal concorso, senza che l'amministrazione abbia obbligo di darne notizia alcuna ai candidati inadempienti entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande medesime.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione — conforme alla legge sul bollo — attestante il possesso dei titoli valutabili elencati nel successivo art. 5.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova pratica ed in una prova orale secondo il programma qui di seguito indicato:

prova scritta: nozioni di legislazione universitaria;

prova pratica: di dattilografia;

prova orale: cultura generale e nozioni di legislazione universitaria.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta. Coloro i quali avranno riportato una votazione di almeno 6/10 nella prova pratica saranno ammessi a sostenere la prova orale, che non si intenderà superata se il candidato non otterrà una votazione di almeno 6/10.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti a disposizione.

Saranno considerati, se opportunamente documentati con certificazione allegata alla domanda stessa, quali titoli valutabili:

a) la votazione conseguita con il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso se superiore ai 6/10 o a sufficiente;

b) il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni ivi comprese le università o istituti di istruzione universitaria;

c) titoli professionali attinenti alla qualifica del posto messo a concorso.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame a parità di merito saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della stessa, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare dell'art. 23, il vincitore del concorso dovrà presentare — entro il primo mese di servizio — i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità da esso delegate.

Nel caso in cui il vincitore abbia superato il limite massimo di età dovrà produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite stesso;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

5) originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato abbia o meno ricoperto altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e, deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi, sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alle legalizzazioni.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) ed 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data del ricevimento dell'invito a produrli.

Quelli di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso nonché i titoli di cui all'art. 5 del presente bando debbono essere posseduti da data non posteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui la documentazione di rito risulti incompleta o affetta da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni a far tempo dall'invito medesimo, a pena di decadenza

Art. 8

La graduatoria del vincitore e degli eventuali idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

L'Istituto universitario navale darà notizia ai candidati ammessi a sostenere il concorso del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione di Napoli, per la registrazione.

Napoli, addì 7 luglio 1987

Il rettore FERRARA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 24 luglio 1987
Registro n. 28 Università, foglio n. 167

86A8615

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Concorso a due posti di tecnico esecutivo

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31633/5/4/181;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 3487 pos. C/1 dell'8 settembre 1986, con la quale vengono riassegnati a questo Ateneo due posti vacanti di tecnico esecutivo nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto di teoria e tecnica della progettazione urbana di questo Ateneo, corrispondenti alla quarta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica, profilo professionale: agente tecnico, già coperti dai signori Carrer Paolo e Tonicello Anna e contemporaneamente si autorizza l'emanazione del presente bando;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione di questo Ateneo in data 26 ottobre 1982 e 22 novembre 1985 dalle quali risulta la disattivazione dell'istituto di teoria e tecnica della progettazione urbana e la corrispondente attivazione del dipartimento di progettazione architettonica;

Considerato che all'atto dell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria, corrispondente alla quarta qualifica funzionale prevista per il personale non docente universitario, area funzionale tecnico-scientifica, profilo professionale: agente tecnico, presso il dipartimento di progettazione architettonica di questo Ateneo.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è il diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite di età non è altresì richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato;

titolo di studio prescritto dal precedente art. 2;

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica all'impiego;

aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che:

a) siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto direttoriale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà essere indirizzata al direttore di questo Istituto universitario di architettura - Tolentini, 191 - Venezia, e dovrà essere presentata o fatta pervenire a questo Istituto entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito per la presentazione della domanda stessa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1) il cognome e il nome (le aspiranti coniugate dovranno dichiarare, dopo il proprio, il cognome del marito);

2) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo eletto dal concorrente (con l'indicazione del numero di codice postale) ai fini del concorso;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; tale dichiarazione dovrà essere redatta anche se negativa;

7) il titolo di studio posseduto come richiesto dal precedente art. 2, con la esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto statale o legalmente riconosciuto in cui lo stesso è stato conseguito;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione dovrà essere redatta anche se negativa;

10) di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

11) i titoli di studio, scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

I titoli di studio, scientifici, accademici e professionali di cui al precedente punto 11) dovranno essere allegati in originale o in copia autentica, alla domanda di ammissione al concorso, ed in ogni caso non oltre la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, in caso contrario non potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il preciso recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1978, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 6.

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'Istituto cui sono assegnati i posti, come da allegato programma.

Ai titoli di cui al punto 11) del precedente art. 5 la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione, così distribuiti:

a) per attività professionali (attestati da certificati di servizio indicanti la durata, la qualifica e le mansioni svolte): fino ad un massimo di punti 15;

b) per titoli di studio e attestati di corsi di specializzazione professionale attinenti alle prove del presente concorso: fino ad un massimo di punti 10.

La suddivisione dei suindicati punteggi globali sarà effettuata a discrezione della commissione giudicatrice.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria con fotografia, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

I documenti che danno titolo a precedenza o preferenza devono essere presentati entro il termine perentorio di giorni quindici, a decorrere dalla data di superamento dell'ultima prova.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati all'ufficio concorsi - Istituto universitario di architettura - Tolentini, 191 - Venezia.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Hanno diritto al beneficio della preferenza a parità di merito i candidati in possesso dei titoli di cui all'allegata tabella *A*.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto direttoriale ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia - Tolentini, 191, i sottoelencati documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e precisamente:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma originale stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1978, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3 del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età;

c) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, queste devono essere specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere specificati gli esiti dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti che siano invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui all'art. 20, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

h) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di reddito di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione; detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) documentazione comprovante l'appartenenza a categorie che danno diritto all'elevazione del limite di età di cui all'art. 3 del presente bando.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)*, del presente articolo debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Ai termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, nonché una attestazione, in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipende, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimenti disciplinari, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori, e quella eventuale degli idonei, sarà formulata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni e integrazioni.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dal giorno successivo a quello di pubblicazione, decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti tecnici in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, per la quarta qualifica funzionale, pari a L. 4.500.000 annuo lordo.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 15.

Questo Istituto universitario darà notizia del luogo, giorno e ora in cui si terranno le prove di esame mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notifica agli interessati.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella legge 22 agosto 1985, n. 444, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla delegazione regionale della Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Venezia, addì 19 novembre 1986

Il direttore: CECCARELLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 23 luglio 1987
Registro n. 7 Università, foglio n. 216

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Le prove del concorso in oggetto sono le seguenti:

1) *prova pratica:* inserimento di un testo a scelta della commissione mediante terminale;

2) *prova pratica:* uso di macchine da ufficio: fotocopiatrici e calcolatrici;

3) *prova orale:* elementi di legislazione universitaria, le più elementari nozioni di educazione civica e conoscenza delle norme riguardanti i diritti e i doveri degli impiegati civili dello Stato.

ALLEGATO 2

Fac-simile di domanda
(da redigersi in carta legale)

Al direttore dell'Istituto universitario di architettura - VENEZIA

Il sottoscritto...
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome proprio ed il cognome del marito), nato a.......................................
.... (provincia di.......................................)
il .... e residente in...
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico a due posti di agente tecnico in prova nella quarta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica, presso il dipartimento di progettazione architettonica dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, bandito con decreto direttoriale n. 183 del 19 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 1987.

Fa presente di avere diritto all'elevazione (o si prescinde) del limite massimo di età perchè.. (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio........................
.... (4) conseguito in data ....
presso l'Istituto..;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:... (5);

f) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:... (6);

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

i) è in possesso dei seguenti titoli di studio, scientifici, accademici e professionali valutabili al fine del presente concorso .... (7).

Data, ...

Firma ....(8)

Preciso recapito cui inviare eventuali comunicazioni:

cognome e nome ....

via .... n. ....

c.a.p. .... città ....

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo per i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso.

(4) Il titolo di studio da indicare deve essere quello espressamente richiesto da bando di concorso.

(5) Solo per i candidati di sesso maschile.

(6) Indicare le pubbliche amministrazioni, i periodi di servizio e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(7) I titoli di studio, scientifici, accademici e professionali dovranno essere allegati in originale o copia autentica, alla domanda di ammissione al concorso, ed in ogni caso non oltre la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda; in caso contrario non potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 3

TABELLA *A*

TITOLI DI PREFERENZA

Hanno diritto al beneficio della preferenza a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis)* i mutilati ed invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra ed equiparati;

6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani di caduti per servizio;

7-*bis)* gli orfani di caduti sul lavoro;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi;

11) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli di mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra;

13) i figli di mutilati ed invalidi per servizio;

13-*bis)* i figli di mutilati ed invalidi del lavoro;

14) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra;

15) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti civili per fatto di guerra;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti per servizio;

16-*bis)* madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti sul lavoro;

16-*ter)* lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi;

17) gli ex combattenti e categorie assimilate o equiparate;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso questo Ateneo;

19) i coniugati o vedovi, con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili;

21) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191);

22) il carico famigliare (figli e/o coniuge);

23) coloro che hanno prestato lodevole servizio presso pubbliche amministrazioni;

24) i giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I suddetti titoli dovranno essere comprovati dalla sottoindicata documentazione:

1) originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della concessione;

2) decreto di concessione della pensione di guerra, oppure certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) documentazione come al n. 2);

4) decreto di concessione della pensione, oppure certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4-*bis*) dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione dell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure dichiarazione dell'INAIL da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

5) attestati del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) documentazione come al n. 5);

7) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

7-*bis*) dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione; capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

10) certificato, in carta legale, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi, attestante la votazione riportata;

11) uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

12) uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13-*bis*) uno dei documenti di cui al n. 4-*bis*) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico dal quale risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14 *a*) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese, rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

15) documentazione come al n. 14);

16 *a*) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il candidato prestava servizio, attestante la condizione della concorrente, oppure certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili, dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio, unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

16-*bis a*) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale della Associazione mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oppure dichiarazione dell'INAIL attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'INAIL comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

16-*ter*) certificato di iscrizione presso le apposite liste di collocamento;

17 *a*) per i combattenti, dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel quale caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento, attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, secondo i casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani o attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

18) dichiarazione dell'amministrazione che il candidato ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno;

19) stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

20) verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

21) certificato della competente autorità militare;

22) certificato da cui risultino gli assegni famigliari o le quote di aggiunta di famiglia percepiti per i figli e/o il coniuge;

23) dichiarazione attestante il periodo di lodevole servizio prestato presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica rivestita;

24) certificato attestante il possesso del titolo.

87A8655

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 238 del 12 ottobre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Cassa conguaglio zucchero in Roma: Concorsi pubblici, per esami, a cinque posti di impiegato, sesta qualifica funzionale e a tre posti di impiegato, ottava qualifica funzionale.

Comune di Castellana Grotte: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore di ragioneria.

Istituto nazionale di biologia della selvaggina in Ozzano dell'Emilia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro borse di studio per laureati.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione . . .	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione . . .	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale **L. 90.000**
Abbonamento semestrale **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100872400) **L. 700**